

TI_GERICHTE 52.1998.81 vom 14. Juli 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-07-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.81

FR: TI_GERICHTE 52.1998.81 du 14 juillet 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1998.81 del 14 luglio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri.

E. 1.4

Va osservato - e nemmeno il ricorrente se ne prevale - che in specie non vi è alcuna disposizione legale federale o internazionale atta a conferire allo straniero di nazionalità iugoslava un diritto al rilascio di un permesso di domicilio o di dimora. L'art. 17 cpv. 2 LDDS è inapplicabile dal momento che l'insorgente, oltre a vivere separato di fatto dalla moglie dal 1993, è divorziato dal 17 dicembre 1995. Egli non ha del resto il diritto di richiedere un permesso di dimora invocando la protezione dell'art. 8 CEDU, dato che la figlia non è al beneficio di un permesso di domicilio. Infine nemmeno il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e la Serbia del 1888, e valido tutt'oggi per tutti i Paesi dell'ex Jugoslavia (RS 0.142.118.181) conferisce il diritto al domicilio. Occorre pertanto esaminare in primo luogo se in concreto al ricorrente è stato rilasciato un permesso di domicilio; dopodiché, se del caso, accertare se ha in seguito perso di validità o è stato revocato.

E. 1.5

L'art. 6 LDDS dispone che il permesso di domicilio è di durata illimitata. Esso non può essere condizionale e la sua concessione è vincolata, di regola, al possesso di un documento di legittimazione nazionale riconosciuto e valevole (cpv. 1). Se il permesso di domicilio è rilasciato a stranieri sprovvisti di documenti di legittimazione nazionali riconosciuti e valevoli, i cantoni possono esigere una garanzia per l'adempimento di tutti gli obblighi di diritto pubblico (cpv. 2). L'art. 11 ODDS prevede, tra l'altro, che prima di concedere il permesso di domicilio ad uno straniero, l'autorità esaminerà ancora una volta a fondo come si sia comportato fino allora (cpv. 1). Quando l'autorità ha stabilito la data a contare dalla quale potrà essere concesso il domicilio, conformemente all'art. 17 cpv. 1 della legge, il permesso di domicilio non può essere rilasciato prima di questa data; tuttavia, anche in tale caso lo straniero non può pretendere il domicilio, se non vi ha diritto in virtù di un accordo internazionale (cpv. 2).

E. 1.6

L'art. 9 cpv. 3 LDDS sancisce che il permesso di domicilio perde ogni validità col rilascio di un permesso in un altro cantone (lett. a); in seguito ad espulsione o a rimpatrio (lett. b); non appena lo straniero notifichi la sua partenza o quando egli risieda effettivamente all'estero durante sei mesi; a domanda presentata entro i sei mesi, il termine può essere prolungato fino a due anni (lett. c); se lo straniero che aveva ottenuto il permesso in base ad un documento di legittimazione nazionale riconosciuto e valevole, cessa di possedere siffatto documento; in questo caso il permesso può essergli nuovamente concesso e l'art. 6 cpv. 2 è applicabile (lett. d). Giusta l'art. 9 cpv. 4 LDDS, il permesso di domicilio può essere revocato quando lo straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale (lett. a); quando non venga fornita la garanzia richiesta secondo l'art. 6 cpv. 2 (lett. b).

E. 1.7

Nel caso in rassegna, per aver dimorato legalmente nella Svizzera da almeno dieci anni senza interruzione (art. 11 cpv. 5 prima frase ODDS), il ricorrente ha richiesto il 26 ottobre 1994 il permesso di domicilio. L'autorità competente ha quindi provveduto a esaminare ancora una volta a fondo come lo straniero si era comportato fino allora (art. 11 cpv. 1 ODDS) tramite accertamenti in collaborazione con l'autorità comunale e i servizi di polizia. Dalle annotazioni interne della Sezione degli stranieri risulta che il 27 febbraio 1995 era stata presa la decisione di rilasciare il permesso sollecitato a _____. Difatti, il permesso era già stato preparato sul video (v. risposta 21 luglio della Sezione degli stranieri) e stampato su carta normale A4; non era tuttavia ancora allestito nella sua forma usuale (libretto per stranieri; art. 13 cpv. 1 ODDS): la decisione non era dunque ancora definitiva a quel momento. Proprio il 27 febbraio 1995 alle ore 16.50 l'autorità fu informata dalla Polizia che lo straniero era stato incarcerato (v. lettera 28 febbraio 1995; decreto d'accusa 21 settembre 1995). Ha quindi provveduto immediatamente a bloccare la procedura di rilascio del permesso fino alla fine dell'inchiesta in corso. Di conseguenza - e nemmeno le parti lo negano - allo straniero non è mai stato notificato il documento attestante il rilascio del permesso di domicilio. A tale proposito, va osservato che una decisione non notificata non esplica alcun effetto nei confronti del destinatario: in altre parole, se l'intimazione non è avvenuta, la decisione è giuridicamente inesistente (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 ad art. 14). Poco importa del resto se il domicilio era stato già inserito nel Registro centrale degli stranieri. Esso ha infatti unicamente lo scopo di razionalizzare il lavoro, di tenere i controlli prescritti dalla legislazione sugli stranieri, di allestire le statistiche degli stranieri nonché, in casi particolari, di agevolare l'assistenza amministrativa (art. 2 ORCS). Ci si può invero chiedere se il ricorrente possa vantare di aver ottenuto il permesso di domicilio o l'assicurazione del medesimo a seguito della comunicazione orale data in tal senso da parte del funzionario incaricato presso gli sportelli dell'autorità competente in materia di stranieri (v. nota interna 4 maggio 1995 controfirmata dallo straniero), il privato essendo di regola protetto dalla fiducia che egli pone nelle assicurazioni e informazioni dategli dall'autorità (Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, n. 178-179 pagg. 93-94 con giurisprudenza ivi citata; Knapp, Précis de droit administratif, 4. ed., n. 509, pag.108). Va nondimeno osservato che nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di agire (Scolari, op. cit., n. 178 pag. 93). Orbene, l'insorgente è stato in carcere dal 26 febbraio al 20 marzo 1995. Appena uscito di prigione, egli non si è informato immediatamente circa l'esito della sua istanza pendente dal 26 ottobre 1994. Ci si potrebbe dunque chiedere se il fatto di aver preso contatto soltanto un

mese e mezzo dopo con l'autorità preposta non sia dovuto alla circostanza di essersi trovato disoccupato a seguito dell'arresto con la necessità di presentare presso la disoccupazione un permesso valido onde beneficiare delle relative indennità (cfr. verbale di interrogatorio Polizia cantonale 16 giugno 1996 pag. 3 nel mezzo), precisando di essere stato in prigione solo dopo aver appreso del presunto rilascio del permesso. Sia come sia, il quesito può rimanere aperto. Di sicuro vi è che in tale occasione egli ha richiesto il rilascio di un duplicato e della fattura. Ora, non risulta che in seguito egli abbia ricevuto e pagato tale fattura, tantomeno che abbia ricevuto o sollecitato l'invio del duplicato. Inoltre il 20 settembre 1996 egli ha chiesto che fosse modificato il suo permesso di dimora a seguito del cambiamento di posto di lavoro. Egli ha pertanto ottenuto un permesso di dimora di breve durata con scadenza fissata al 23 dicembre successivo con l'indicazione "in attesa del permesso", prorogato sino al 23 marzo 1997. La tesi del ricorrente secondo cui sarebbe stata l'autorità di prime cure a sollecitarlo ad agire in tal modo perché aveva reperito un'occupazione non è confortata da alcun supporto probatorio e rimane solo del puro parlato. Ma vi è di più. Il 24 marzo 1997 _____ ha presentato all'Ufficio regionale degli stranieri di Lugano una domanda di domicilio/rinnovo del permesso di dimora con modifica delle condizioni, dimostrando altresì la sua consapevolezza che in realtà l'informazione del 4 maggio 1995 era stata frutto di un disguido dell'autorità di prime cure che a quel tempo stava verificando l'idoneità del candidato al permesso postulato (v. scritti 28 febbraio, 3 e 5 luglio 1995 della Sezione degli stranieri). Del resto il ricorrente era ben cosciente che a seguito dell'inchiesta penale aperta nei suoi confronti, la domanda di domicilio 26 ottobre 1994 rimaneva in sospeso sino alla sentenza emanata del giudice penale. Il fatto di avvalersi delle dichiarazioni del funzionario non lo tutela in proposito. Interrogato dalla Polizia cantonale il 16 giugno 1996 il ricorrente ha del resto dichiarato (pag. 2 e 3) che "Per quanto concerne la mia situazione personale, il 01 novembre 1994, su convocazione dell'Ufficio stranieri, mi presentavo presso i loro uffici. Infatti il mio permesso di dimora scadeva. Da parte mia compilavo un formulario per la richiesta del permesso di domicilio. Da quel momento non mi è più stato rilasciato alcun tipo di permesso (neppure il rinnovo del B). Questo a causa di problemi sorti in ambito coniugale. Infatti ero stato arrestato il 26 febbraio 1995 e rilasciato il 20 marzo 1995 poiché mia moglie mi aveva denunciato per vie di fatto (o simile) e violenza carnale. V'è poi stata una decisione del procuratore Pubblico, con la quale sono stato condannato, però non mi ricordo i particolari e non so essere più preciso. Da parte mia mi sono rivolto ad uno studio legale in Via _____ (Avv. _____ ... non ricordo il cognome). Sono stato nel suo studio circa una ventina di giorni orsono e mi veniva detto che la decisione circa il rinnovo/rilascio del mio permesso era ancora in sospeso. Ho appena ricevuto una sua lettera dove si legge che nei prossimi giorni verrò messo al corrente degli sviluppi". Alla luce di queste chiare ed inequivocabili affermazioni, si deve dunque ammettere che egli non è stato messo al beneficio di un permesso di domicilio, la richiesta essendo a quel momento ancora pendente. Va anche notato che la protezione della buona fede va valutata con maggiore rigore se l'interessato si avvale del patrocinio di un legale (cfr. Borghi/Corti, op. cit., n. 5a ad art. 26). Orbene, con lettera 28 aprile 1997 la legale del ricorrente Avv. _____ ha comunicato alla Sezione degli stranieri "di essere incaricata della tutela degli interessi del signor _____ in merito al rilascio di un permesso di domicilio nel nostro Cantone. Ora, il mio mandante ha nuovamente compilato un formulario per ottenere un permesso già nel corso del mese di marzo 1997. Per quanto a mia conoscenza, nessuna decisione è stata ancora presa. Il mio patrocinato è appena stato oggetto di un decreto di accusa (pretorile) ed

è già oggetto di ulteriore decreto di accusa (Corte correzionale) non ancora cresciuti in giudicato. Sono pertanto a chiederle se tali condanne avranno un influsso sul rilascio del permesso di domicilio". Ha dunque fatto riscontro l'autorità cantonale il 12 maggio successivo comunicando alla patrocinatrice dell'interessato di essere sempre in attesa degli atti penali, confermando "che una volta ottenuti, lo straniero citato in ingresso potrebbe non solo vedersi rifiutato il permesso di domicilio bensì qualsiasi autorizzazione di soggiorno sul nostro territorio". Non vi è pertanto mai stata nessuna decadenza o revoca di tale documento, l'autorità decidendo la prima volta sul rilascio del permesso di domicilio il 20 giugno 1997. Con tale decisione, rifiutando addirittura il rinnovo del permesso di dimora all'interessato, l'autorità di prime cure ha implicitamente respinto pure la domanda di domicilio. Inoltre, contrariamente a quanto addotto dal Consiglio di Stato, la dichiarazione 7 aprile 1997 della Sezione degli stranieri di annullamento del permesso C a far tempo dal 4 maggio 1995 (doc. C) non può essere considerata alla stregua di una decadenza o di una revoca, dato che - come visto in precedenza - il permesso non è mai stato rilasciato. Benché desti perplessità il modo di agire dell'autorità di prime cure per aver indicato a torto la partenza all'estero del ricorrente, essa ha nondimeno correttamente provveduto ad annullare la decisione non definitiva di rilascio del permesso di domicilio.

E. 1.8

Stante quanto precede, ben si può concludere che il ricorrente non è mai stato posto al beneficio di un permesso di domicilio. Con il che il ricorso è irricevibile, non essendovi stata né una revoca o una decadenza del permesso di domicilio o del permesso di dimora, quest'ultimo scaduto del resto già il 3 novembre 1994.

E. 1.9

A titolo abbondanziale va rilevato che anche in caso di ricevibilità del gravame, il ricorso sarebbe stato in tutti i casi respinto, l'insorgente non censurando in alcun modo le considerazioni addotte dalle autorità inferiori a suffragio delle loro decisioni sulla legittimità del rifiuto di autorizzarlo a soggiornare sul territorio cantonale. 2. Spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 6, 9, 16, 17 cpv. 2, LDDS; 8, 11, 16 ODDS; 2 ORCS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 14, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.– sono a carico dell'insorgente. 3. Intimazione a:

_____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente

Il segretario